

SISTEMA FONDI CR CENTO

CR Cento Monetario Plus
CR Cento Misto Best
CR Cento Premium

Regolamento di gestione semplificato dei Fondi comuni di investimento mobiliare appartenenti al Sistema Fondi CR Cento

Il presente regolamento è valido a decorrere dal 30 gennaio 2008.

A – SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- a) Scheda Identificativa;
- b) Caratteristiche del Prodotto;
- c) Modalità di funzionamento.

Denominazione tipologia e durata del Fondo	Fondi comuni di investimento mobiliari aperti armonizzati denominati: <ul style="list-style-type: none">• CR Cento Monetario PLUS• CR Cento Misto BEST• CR Cento Premium La durata di ciascun Fondo è fissata al 2050 salvo proroga.
Società di gestione del risparmio (S.G.R.)	<i>Vegagest SGR S.p.A</i> – autorizzata dalla Banca d'Italia ed iscritta al n.114 dell'albo delle Società di gestione del risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs.58/98, con sede in Ferrara, Corso Porta Reno, 37, telefono 0532/781011 e sito internet www.vegagest.it . L'attuazione della politica di investimento spetta al Consiglio di Amministrazione della SGR il quale, senza limitazione o esonero di responsabilità, può conferire deleghe, conformemente alle previsioni statutarie ed alle disposizioni normative e di vigilanza (D.Lgs 58/98 art. 33 comma 3).
Banca Depositaria	<i>Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.a.</i> – iscritta al n.5101 dell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, con sede in Ferrara (FE), C.so Giovecca, 108 telefono 0532/296111 e sito internet www.carife.it . Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati di partecipazione ai Fondi sono espletate presso la sede sopra indicata. I prospetti contabili dei Fondi sono messi a disposizione del pubblico presso la medesima sede di cui sopra.
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	Il valore unitario della quota, espresso in Euro, viene determinato con periodicità giornaliera ed è pubblicato con medesima cadenza (salvo i giorni di chiusura della borsa italiana e i giorni di festività nazionale italiana) sul quotidiano Il Sole 24 Ore.

B – CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- a) Scheda Identificativa;**
- b) Caratteristiche del Prodotto;**
- c) Modalità di funzionamento.**

1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO

1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

CR Cento Monetario Plus

1. **Scopo:** Fondo obbligazionario area Euro a breve termine che mira a preservare, con graduale accrescimento, il valore del capitale conferito. Il Fondo presenta un orizzonte temporale di breve-medio periodo e, per la natura delle attività detenute, un livello di rischio medio-basso.
2. **Oggetto:** Fondo con struttura del portafoglio orientata verso investimenti in strumenti finanziari ed altre attività di natura obbligazionaria, tendenzialmente a breve termine.
3. **Politica di investimento:** La SGR si propone di rielaborare in modo attivo la composizione dei parametri di riferimento di cui al successivo punto 3.1.1 e seleziona i settori e le aree geografiche di investimento ed i singoli strumenti finanziari con l'obiettivo di conseguire risultati superiori a detti parametri. Gli strumenti finanziari vengono selezionati prestando attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria della Banca Centrale Europea ed alle opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, su tassi di interesse a breve-medio termine. Vengono usate tutte le tecniche di copertura dei rischi utilizzando opzioni, futures e cambi a termine.

La duration media di portafoglio non è superiore a 24 mesi e il *rating* medio di portafoglio, calcolato secondo quanto indicato nell'appendice esplicativa che forma parte integrante del presente Regolamento, è almeno "*investment grade*": in ogni caso il portafoglio sarà investito in misura non inferiore al 90% in titoli con rating individuale almeno "*investment grade*". Nel caso la singola emissione non abbia rating, ma abbia rating l'emittente si considera il rating dell'emittente.

Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari denominati in Euro quotati nelle borse e negli altri mercati regolamentati dei Paesi Ocse. È possibile, tuttavia, l'investimento in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro con limitato rischio di cambio.

Gli emittenti possono essere: emittenti sovrani, organismi internazionali e societari. L'investimento in titoli di emittenti societari è di carattere residuale. È ammesso l'investimento in tutti i settori industriali.

Il patrimonio del Fondo può inoltre essere investito:

- in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni;
- in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi da un Paese aderente all'OCSE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo;
- in OICR armonizzati e non armonizzati aperti nei limiti consentiti dalla normativa;
- in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) promossi o gestiti dalla SGR o da altre SGR del gruppo (OICR collegati), purché si tratti di OICR specializzati in un determinato settore economico o geografico e sempreché i programmi di investimento degli OICR da acquisire, quale risulta dalle disposizioni regolamentari, siano compatibili con quelli del Fondo acquirente.

CR Cento Misto BEST

1. **Scopo:** Fondo obbligazionario misto che mira alla crescita del capitale conferito. Il Fondo presenta un orizzonte temporale di medio periodo e, per la natura delle attività detenute, un livello di rischio medio-alto.
2. **Oggetto:** Fondo con struttura del portafoglio prevalentemente orientata verso strumenti finanziari ed altre attività finanziarie di natura obbligazionaria. Possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria. Il controvalore degli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non può essere superiore ad un terzo delle attività del Fondo.
3. **Politica di investimento:** La SGR si propone di rielaborare in modo attivo la composizione dei parametri di riferimento di cui al successivo punto 3.1.1 e seleziona i settori e le aree geografiche di investimento ed i singoli strumenti finanziari con l'obiettivo di conseguire risultati superiori a detti parametri. Gli strumenti finanziari sono

selezionati per la parte obbligazionaria prestando attenzione agli obiettivi e agli interventi di politica monetaria della Banca Centrale Europea ed alle opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulle curve dei tassi a medio-lungo termine dei diversi Paesi considerati. Per la parte azionaria analisi macro-economiche per la determinazione dei pesi dei singoli Paesi; analisi economico-finanziarie per la selezione delle società che presentano prospettive di forte crescita nel rispetto dell'obiettivo di una elevata diversificazione settoriale degli investimenti (c.d. stile di gestione "top down" e "blended"). Vengono usate tutte le tecniche di copertura dei rischi utilizzando opzioni, futures e cambi a termine.

La duration media della componente obbligazionaria del portafoglio non è superiore a 10 anni. Il rating minimo del portafoglio è prevalentemente *investment grade*.

Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari denominati in Euro quotati nelle borse e negli altri mercati regolamentati dei Paesi Ocse. È possibile, tuttavia, l'investimento in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro con limitato rischio di cambio.

Gli emittenti possono essere: per le obbligazioni emittenti sovrani, organismi internazionali e societari. L'investimento in titoli di emittenti societari è di carattere residuale. Per le azioni emittenti a media-grande capitalizzazione diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici, secondo l'analisi economico-settoriale.

Il patrimonio del Fondo può inoltre essere investito:

- in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni;
- in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi da un Paese aderente all'O.C.S.E, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo;
- in OICR armonizzati e non armonizzati aperti nei limiti consentiti dalla normativa;
- in parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) promossi o gestiti dalla SGR o da altre SGR del gruppo (OICR collegati), purché si tratti di OICR specializzati in un determinato settore economico o geografico e sempreché i programmi di investimento degli OICR da acquisire, quale risulta dalle disposizioni regolamentari, siano compatibili con quelli del Fondo acquirente.

CR Cento Premium

1. **Scopo:** Fondo flessibile che mira alla crescita del capitale conferito privilegiando la continuità dei risultati nel tempo e la realizzazione di rendimenti assoluti non correlati all'andamento dei mercati azionari e obbligazionari. Obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento medio annuo pari al rendimento dell'indice JP MORGAN EMU CASH 3 MESI maggiorato del 2,50 per cento. Il Fondo presenta un orizzonte temporale di medio-lungo periodo e, per la natura delle attività detenute, un livello di rischio medio-alto.
2. **Oggetto:** Fondo con struttura del portafoglio orientata verso investimenti in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo azionario, obbligazionario e monetario, ivi inclusi parti di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) promossi o gestiti dalla SGR o da altre SGR del gruppo (OICR collegati).
3. **Politica di investimento:** Il patrimonio del Fondo è investito esclusivamente in organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) nel rispetto dei limiti prudenziali definiti dall'Organo di Vigilanza. È Possibile l'investimento in OICR non armonizzati aperti nei limiti consentiti dalla normativa.

La struttura del portafoglio può variare significativamente nel rapporto tra le componenti azionaria, obbligazionaria e monetaria: le stesse possono oscillare tra lo 0% e il 100% in funzione delle scelte operate dal gestore. Non vi sono limitazioni nella selezione dei settori e delle aree geografiche di investimento.

Nella selezione degli investimenti in parti di O.I.C.R. che a loro volta investono in strumenti finanziari denominati in divise diverse dall'Euro, viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva del rischio di cambio, che potrà essere gestito attivamente.

La SGR si impegna a rendere note agli investitori le scelte di investimento effettuate e le motivazioni ad esse sottostanti nell'ambito del rendiconto e della relazione di gestione.

1.2 Parte relativa a tutti i Fondi

- 1.2.1 Il Gestore ha facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati - nei limiti e alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni - allo scopo di:
 - A) coprire i rischi di mercato (azionario, di interesse, di cambio) e di credito eventualmente presenti nel portafoglio del Fondo;

B) realizzare una efficiente gestione del Fondo. In tale ambito, rientra, ad esempio, l'utilizzo di strumenti derivati per assumere o modificare in tempi rapidi o a costi più contenuti la composizione desiderata del portafoglio del Fondo, mantenendo un profilo di rischio equivalente ad un investimento alternativo nel sottostante. A questo riguardo, a fronte degli impegni rivenienti dalle operazioni finanziarie che superano il 10 per cento del valore complessivo netto del Fondo, nel patrimonio dello stesso devono esistere, per un ammontare pari all'eccedenza e per tutta la durata delle operazioni, alternativamente:

- 1) i titoli o le altre attività che il Fondo si è impegnato a consegnare;
- 2) i titoli o le altre attività idonee a generare i flussi di cassa ceduti nell'ambito dei contratti derivati aventi ad oggetto tassi, indici o valute;
- 3) disponibilità liquide o titoli di sicura liquidabilità il cui valore corrente sia almeno equivalente a quello degli impegni assunti.

1.2.2 Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2 o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento dei Fondi e indicati nel presente Regolamento.

1.2.3 Valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro.

1.2.4 Resta comunque ferma la possibilità di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, per la tutela degli interessi dei partecipanti.

1.2.5 Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima sulla base dei tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea (BCE) alla data di riferimento della valutazione.

1.2.6 Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

I Fondi sono del tipo ad accumulazione. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo; il risultato dell'attività di gestione è pertanto espresso all'interno del valore della quota.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1 Spese a carico dei Fondi

3.1.1 COMPENSO DELLA SGR:

- provvigione fissa di gestione a favore della SGR, calcolata quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo e prelevata mensilmente dalle disponibilità di quest'ultimo nel primo giorno lavorativo di ogni mese successivo a quello di calcolo nella misura di seguito indicata:

Fondo	Provvigione fissa di gestione annua in %
CR Cento Monetario PLUS	0,75
CR Cento Misto BEST	1,30
CR Cento Premium	1,40

- provvigione di incentivo, dovuta per tutti i Fondi di cui al presente Regolamento. Per i Fondi CR Cento Monetario PLUS e CR Cento Misto BEST tale provvigione è dovuta solo in caso di variazione positiva del valore unitario della quota del Fondo ed è pari al 10% della differenza tra l'incremento percentuale del valore della quota e la variazione del corrispondente parametro di riferimento di seguito indicato per ciascun Fondo (indice). Per il Fondo CR Cento Premium tale provvigione è pari al 15% della differenza tra l'incremento percentuale del valore della quota e l'obiettivo di rendimento del Fondo. La provvigione di incentivo viene liquidata al termine di ogni

anno solare sulla base del confronto sui 12 mesi precedenti. All'interno dell'anno solare, la provvigione di incentivo è calcolata giornalmente confrontando la variazione del valore unitario della quota dal 1 gennaio con la variazione del corrispondente parametro di riferimento nel medesimo lasso temporale ed è applicata al minor ammontare tra il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo ed il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Giornalmente, l'ammontare della provvigione di incentivo non potrà eccedere l'ammontare della relativa provvigione di gestione.

I parametri di riferimento dei Fondi di cui al presente Regolamento sono:

Fondo	Parametro di riferimento	Tipo di parametro
CR Cento Monetario PLUS	40% MTS CCT 60% JP MORGAN EMU BOND 1-3 ANNI	INDICE
CR Cento Misto BEST	85% JP MORGAN EMU BOND 1-3 ANNI 15% MSCI WORLD INDEX	INDICE
CR Cento Premium	JP MORGAN EMU CASH 3 MESI + 250 bps	OBIETTIVO DI RENDIMENTO

Il parametro di riferimento, viene confrontato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili sui proventi conseguiti dal Fondo (si rettifica la performance del Benchmark in base all'aliquota fiscale in vigore per la tassazione dei proventi). Ove gli indici in Euro fossero originariamente espressi in valuta diversa, si intendono convertiti in Euro (valuta di denominazione dei Fondi) ai cambi quotidianamente rilevati dalla Banca Centrale Europea.

Ai fini del computo della provvigione variabile eventuali errori di calcolo del parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua determinazione, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del parametro stesso. Nel caso in cui l'errore sia reso pubblico, decorsi i suddetti 60 giorni, la SGR, il Fondo e i suoi partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto.

Nel caso di investimenti in OICR collegati – fermo restando il divieto di applicare spese di sottoscrizione e rimborso – dal compenso della SGR viene dedotta la remunerazione complessiva (provvigioni di gestione, di incentivo, ecc.) percepita dal gestore di detti OICR.

3.1.2 COMPENSO BANCA DEPOSITARIA:

il compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l'incarico svolto è calcolato giornalmente sul valore complessivo netto del Fondo e viene prelevato trimestralmente dalle disponibilità di quest'ultimo nel primo giorno lavorativo di ogni mese successivo a quello di calcolo nella misura di seguito indicata:

Denominazione del Fondo	Provvigione fissa di gestione annua in %
CR Cento Monetario PLUS	0,06%
CR Cento Misto BEST	0,08%
CR Cento Premium	0,10%

3.1.3 ALTRI ONERI:

- gli oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
- le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purchè tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge e delle disposizioni di vigilanza;
- spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria);
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo;
- oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- il contributo di vigilanza dovuto alla Consob, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei Paesi diversi dall'Italia.

3.1.4 Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti

3.2.1 COMMISSIONI DI SOTTOSCRIZIONE:

Le sottoscrizioni, il passaggio tra Fondi (switch) ed i rimborsi di quote dei Fondi non sono gravate da commissioni, fatta eccezione per le sottoscrizioni effettuate nell'ambito dell'offerta fuori sede tramite i Promotori Finanziari come di seguito indicato:

SCAGLIONI DI INVESTIMENTO (EURO)		PERCENTUALI	COMMISSIONI (EURO)	
			<i>min</i>	<i>max</i>
/	10.000	3,00%	/	300
10.001	20.000	2,50%	250	500
20.001	50.000	2,00%	400	1.000
50.001	100.000	1,50%	750	1.500
100.001	250.000	1,00%	1.000	2.500
oltre 250.000		0,50%	1.250	

Più precisamente, per quanto riguarda le sottoscrizioni mediante versamento in un'unica soluzione, si applicano le commissioni di cui alla tabella citata, in relazione allo scaglione di appartenenza del controvalore sottoscritto dall'investitore.

Per quanto riguarda la sottoscrizione mediante piani di accumulazione, la commissione di sottoscrizione è calcolata sul valore nominale del piano, applicando l'aliquota desumibile dalla tabella di cui sopra. In tale contesto, una volta determinata l'aliquota applicabile in relazione al valore nominale del piano, la commissione verrà applicata effettuando una trattenuta percentuale su ogni rata, a partire dalla prima e utilizzando la commissione percentuale massima (3%), fino a quando non si sarà raggiunto il controvalore totale della commissione di sottoscrizione dovuta in relazione al valore nominale del piano di accumulazione sottoscritto.

È previsto, in capo al primo sottoscrittore delle quote dei Fondi, un beneficio di accumulo in relazione al quale il calcolo della commissione di sottoscrizione è effettuato sulla base dell'aliquota percentuale corrispondente alla somma del nuovo versamento con quelli eventualmente effettuati in precedenza nei Fondi appartenenti al Sistema Fondi CR Cento. Il beneficio tiene conto delle sottoscrizioni al netto di eventuali rimborsi. Le somme versate o rimborsate sono considerate al loro valore nominale; restano ferme le commissioni conteggiate sulle precedenti sottoscrizioni. Nell'ambito di un piano di accumulazione, concorrono ad incrementare il beneficio di accumulo solo i versamenti effettuati, al netto degli eventuali rimborsi.

Il beneficio di accumulo viene applicato anche cumulando le operazioni di sottoscrizione e rimborso, con le modalità sopra descritte, effettuate in altri Fondi gestiti dalla SGR che presentino modalità di passaggio analoghe, come descritto nel successivo punto 4.3.6.

Non sono presenti commissioni di rimborso e di switch.

3.2.2 ONERI FISSI:

La Società di Gestione ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- diritto fisso di 5 Euro su ogni versamento in unica soluzione, sul versamento iniziale nei Piani di Accumulo, nonché sulle operazioni di passaggio tra Fondi, nonché un diritto fisso di 0,50 Euro sui versamenti successivi relativi ai Piani di Accumulo;
- le imposte e tasse eventualmente dovute, in base alla normativa vigente, in relazione alla effettuazione delle operazioni di sottoscrizione, rimborso e passaggio tra Fondi, alle comunicazioni di conferma dell'investimento e del disinvestimento.

3.2.3 È previsto un diritto fisso pari a 25 Euro in favore della Banca Depositaria, per l'emissione del certificato al portatore o nominativo (prevista esclusivamente per un controvalore minimo di 100 quote), per la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché per il loro frazionamento o raggruppamento.

Rimangono a carico del sottoscrittore gli oneri connessi alla spedizione del certificato materiale e quelli connessi all'assicurazione del medesimo volta a garantirne un sicuro trasferimento. Tali oneri sono limitati alla copertura delle spese effettivamente sostenute che saranno di volta in volta comunicate all'interessato.

- 3.2.4. Gli importi inerenti i diritti fissi di cui sopra possono essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
- 3.2.5 I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.
- 3.2.6 In caso di utilizzo della procedura RID al sottoscrittore sono applicati gli oneri conseguenti alle operazioni effettuate mediante i conti correnti di corrispondenza.
- 3.2.7 A fronte del servizio Dynamic Investment di cui al successivo art.4.4, la Società di Gestione ha diritto di prelevare un diritto fisso di 10 Euro, che verrà prelevato all'attivazione del Servizio, nonché all'atto dell'esecuzione del primo ribilanciamento di ciascun anno solare sottraendolo dal controvalore dell'investimento nel Fondo di destinazione.

3.3 Spese a carico della SGR

- 3.3.1 Sono a carico della SGR tutte le spese che non sono specificamente indicate come a carico dei Fondi o dei singoli partecipanti.

4. PARTECIPAZIONE AL FONDO

4.1 Sottoscrizione delle quote

- 4.1.1 Salvo quanto previsto al Paragrafo I delle Modalità di funzionamento del presente Regolamento, alla sottoscrizione delle quote dei Fondi si applica la seguente disciplina.

- 4.1.2 La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:

- a) versamento in un'unica sottoscrizione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 1.000 Euro;
- b) partecipazione ai piani di accumulazione di cui al successivo art. 4.2;
- c) adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi presenti nel Sistema Fondi CR Cento, disciplinate dal successivo art.4.3 e 4.4.

- 4.1.3 La sottoscrizione delle quote si realizza tramite:

- compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore e degli eventuali cointestatori del Fondo che si intende sottoscrivere, dell'importo del versamento, della divisa di denominazione del versamento, del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi ai conti del Fondo. L'acquisto delle quote del Fondo può avvenire anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In questo caso le quote debbono essere inserite nel certificato cumulativo. La sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza potrà avvenire a condizione che l'investitore abbia previamente stipulato il contratto regolante il funzionamento del servizio predisposto dalla SGR stessa o dai soggetti incaricati del collocamento.

La domanda di partecipazione può essere redatta in forma libera, se raccolta nell'ambito dell'offerta agli investitori professionali di cui all'art.30, comma 2, del D.Lgs.58/98.

Tale modulo è inoltrato alla SGR, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati del collocamento.

- versamento del corrispettivo (in Euro) mediante:
 - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, salvo buon fine all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
 - bonifico bancario a favore di Vegagest SGR – Società di Gestione del Risparmio S.p.A. – Fondo..... Per le sottoscrizioni presso gli sportelli bancari incaricati del collocamento si può provvedere alla copertura del bonifico anche a mezzo contanti ovvero addebito in conto corrente;
 - in caso di adesione ai piani di accumulazione, di cui al successivo art. 4.2, per i soli versamenti unitari successivi al primo, autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente indicato dal sottoscrittore in essere presso una banca o tramite RID;
 - per la sottoscrizione delle quote mediante tecniche di comunicazione a distanza, il mezzo di pagamento utilizzabile è il bonifico bancario.

Gli assegni, i bonifici, i RID e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente saranno accettati salvo buon fine.

DATA VALUTA. Nel caso di pagamento a mezzo RID, la valuta è pari al giorno lavorativo successivo alla data di scadenza indicata.

- 4.1.4 La SGR si impegna a trasmettere alla Banca Depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta indicati sul modulo di sottoscrizione.
- 4.1.5 Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la sottoscrizione pervenuta alla SGR entro le ore 12,00.
- 4.1.6 La domanda di sottoscrizione è inefficace e la SGR la respinge ove essa sia incompleta, alterata o comunque non conforme a quanto previsto nel presente Regolamento.

4.2 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo

- 4.2.1 La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione al Piano di accumulo che consente al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo.
- 4.2.2 L'adesione al Piano di Accumulo si attua mediante la sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SGR e la contestuale effettuazione del primo versamento. Nella domanda di sottoscrizione devono essere indicati, oltre quanto previsto al precedente art. 4.1:
- Il Fondo prescelto per l'investimento, fino a diversa disposizione impartita ai sensi del successivo comma 9;
 - il valore complessivo dell'investimento (definito anche "valore nominale del piano");
 - il numero dei versamenti;
 - l'importo unitario e la cadenza dei versamenti (mensile / bimestrale / trimestrale / quadrimestrale / semestrale / annuale);
 - la durata del piano;
 - l'importo – pari ad almeno un versamento, ovvero multipli di esso – da corrispondere in sede di sottoscrizione, eccetto che per il Servizio Girofondo di cui alla lettera h) che segue;
 - la richiesta di copertura assicurativa collettiva gratuita, le cui caratteristiche sono riportate su apposito documento disponibile su richiesta dell'investitore;
 - il Fondo dal quale disinvestire, in alternativa al versamento dei corrispettivi previsto all'art. 4.1, per la copertura dell'importo sottoscritto (**Servizio Girofondo**), a condizione che le quote risultino immesse nel certificato cumulativo. Il disinvestimento è previsto nelle modalità indicate all'art. 4.3 e resta attivo fino alla sospensione o chiusura del Piano d'Accumulo oppure fino a quando il controvalore delle quote del Fondo da disinvestire non risulti inferiore all'importo unitario della rata di cui alla precedente lettera d).
- 4.2.3 Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici "di uguale importo" ripartiti lungo un arco temporale la cui durata, a scelta del sottoscrittore, può essere definita da un minimo di 1 anno ad un massimo di 20 anni che decorrono dalla data del 1° versamento.
- 4.2.4 L'importo minimo unitario di ciascun versamento è di 50 Euro al lordo degli oneri di sottoscrizione. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento – nell'ambito del Piano – versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.
- 4.2.5 Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti al paragrafo 4.1. È altresì ammessa l'autorizzazione permanente di addebito (Modulo R.I.D.) sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore per i soli versamenti unitari successivi al primo.
- 4.2.6 La SGR ha il diritto di prelevare sul primo versamento e per i versamenti successivi a quello iniziale i diritti fissi di cui all'art. 3.1.2.
- 4.2.7 Il sottoscrittore può variare il piano di accumulazione in qualunque momento mediante:
- la variazione del Fondo prescelto per l'investimento, nell'ambito dei Fondi istituiti da Vegagest che prevedono analoghe modalità di partecipazione tramite piani d'accumulazione;
 - la variazione dell'importo unitario dei versamenti nel rispetto degli importi minimi indicati in precedenza;
 - la variazione della cadenza dei versamenti;
 - la variazione della durata del piano per annualità intere e nel rispetto delle annualità minime e massime indicate in precedenza;
 - la variazione del giorno di versamento;
 - la variazione della disposizione rilasciata in tema di copertura assicurativa di cui all'art. 4.2.2 g).
- La relativa domanda deve essere inviata alla SGR per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento. In tali casi, la SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del piano.
- 4.2.8 È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

4.2.9 Le quote sottoscritte tramite piani di accumulazione sono immesse in un'apposita rubrica del certificato cumulativo, distinte da quelle sottoscritte dal medesimo soggetto con altre modalità di sottoscrizione, almeno fino all'eventuale interruzione del piano decisa dal sottoscrittore.

4.2.10 La SGR invia al sottoscrittore una lettera di conferma con cadenza almeno trimestrale.

4.3 Operazioni di passaggio tra Fondi

4.3.1 A fronte del rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere contestualmente quote di altro Fondo appartenente al Sistema Fondi CR Cento, anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, a condizione che l'investitore abbia previamente stipulato il contratto regolante il funzionamento del servizio predisposto dalla SGR stessa o dai soggetti incaricati del collocamento, a condizione che le quote siano inserite nel certificato cumulativo, nonché a condizione che le quote del Fondo che viene rimborsato siano state sottoscritte tramite tecniche di comunicazione a distanza.

4.3.2 L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione. L'operazione di reinvestimento nel Fondo degli importi rivenienti dal contestuale rimborso di quote di altro Fondo della SGR, ove non risulti da una disposizione del sottoscrittore prevista dal contratto stipulato in precedenza, richiede la sottoscrizione di un nuovo contratto. Ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, l'efficacia delle operazioni di reinvestimento degli importi rivenienti dal contestuale rimborso di quote di altro Fondo è subordinata al decorso del termine di sette giorni di cui all'art.30, comma 6, del D.Lgs.58/98.

4.3.3 La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con le seguenti modalità:

- il giorno di regolamento del rimborso è il giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro i termini previsti all'art.4.4;
- il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante è il giorno del regolamento del rimborso.

4.3.4 La SGR dispone che la liquidità derivante dal rimborso delle quote venga addebitata al conto corrente del Fondo di provenienza e contestualmente accreditata al conto corrente del Fondo di destinazione nel giorno di regolamento, con valuta pari al giorno di regolamento stesso.

4.3.5 Dell'avvenuta operazione la SGR invia al sottoscrittore la lettera di conferma.

4.3.6 I sottoscrittori delle quote dei Fondi appartenenti al Sistema Fondi CR Cento possono effettuare anche operazioni di passaggio verso altri Fondi gestiti dalla SGR che presentino modalità di passaggio analoghe, e viceversa.

4.4 Servizio Dynamic Investment

4.4.1 Una modalità particolare di passaggio tra Fondi è rappresentata dal **Servizio Dynamic Investment**. Il partecipante ha facoltà di richiedere l'attivazione del Servizio, versando un importo complessivo di almeno 5.000 Euro, con un minimo di 2.000 Euro da destinare al Fondo di tipo azionario di cui in seguito, a condizione che le quote sottoscritte siano immesse nel certificato cumulativo. Con l'adesione al servizio il partecipante rilascia autorizzazione alla SGR ad eseguire, nelle modalità di cui all'art. 4.3. un passaggio (ribilanciamento) tra due Fondi (vedi art.4.4.2), di cui uno di tipo azionario e l'altro di tipo obbligazionario/monetario, ove la variazione (delta quota) del valore della quota del Fondo di tipo azionario risulti maggiore (caso A) o minore (caso B) del 10% rispetto al valore unitario della quota del medesimo Fondo relativa al giorno di attivazione del Servizio o, se successivo, al giorno in cui è stato effettuato l'ultimo ribilanciamento. In particolare:

- nel caso A, la SGR dispone una operazione di passaggio da Fondo di tipo azionario al Fondo di tipo obbligazionario/monetario per un importo pari al delta quota moltiplicato per il numero di quote possedute alla data dal partecipante nel Fondo di tipo azionario;
- nel caso B, la SGR dispone una operazione di passaggio da Fondo di tipo conservativo al Fondo di tipo azionario per un importo pari al delta quota moltiplicato per il numero di quote possedute alla data dal partecipante nel Fondo di tipo azionario, ovvero per il numero di quote del Fondo di tipo azionario corrispondenti al controvalore investito dal partecipante nel Fondo di tipo conservativo.

4.4.2 Il Servizio si attiva mediante comunicazione scritta, su apposita modulistica, da inviare a Vegagest per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento. La data di attivazione è il primo giorno successivo al ricevimento della richiesta presso la SGR, in cui viene effettuato il calcolo della quota dei Fondi, secondo la periodicità descritta nella Sezione A "Scheda identificativa del prodotto". Con analoga procedura e tempistica è prevista la disattivazione del Servizio. Il Servizio si blocca automaticamente in caso di indisponibilità delle quote al momento del passaggio tra Fondi. A copertura dei costi del Servizio la SGR ha diritto di prelevare il diritto fisso di cui all'art. 3.1.7. Il ribilanciamento di cui all'art.4.4.1 è consentito tra i seguenti Fondi:

Fondi di tipo obbligazionario/monetario	Fondi di tipo azionario
CR Cento Monetario PLUS	Fondi azionari disciplinati dal Regolamento unico del Sistema Fondi Vegagest, consegnato al partecipante all'atto dell'adesione al Servizio, che prevedono il Servizio Dynamic Investment con le medesime modalità di funzionamento descritte nel presente articolo. Tali Fondi devono essere appositamente individuati nella tipologia "azionari" ai fini del Servizio Dynamic Investment.

4.5 Rimborso delle quote

4.5.1 Salvo quanto previsto al Paragrafo VI delle Modalità di funzionamento del presente Regolamento al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina.

4.5.2 La richiesta di rimborso con allegati i relativi certificati di partecipazione, qualora le quote non siano incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria può avvenire per iscritto, sottoscritta dall'avente diritto, spedita alla SGR direttamente a mezzo raccomandata AR, presentata presso la sede della SGR ovvero inoltrata per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento. L'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza è consentita esclusivamente quando le quote sono incluse nel certificato cumulativo depositato presso la Banca Depositaria, a condizione che l'investitore abbia previamente stipulato il contratto regolante il funzionamento del servizio predisposto dalla SGR stessa o dai soggetti incaricati del collocamento, nonché a condizione che le quote del Fondo che viene rimborsato siano state sottoscritte tramite tecniche di comunicazione a distanza.

4.5.3 Il rimborso può avvenire:

- per contanti;
- a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato all'avente diritto;
- a mezzo assegno circolare o bancario emesso all'ordine dell'avente diritto.

Nel caso in cui il sottoscrittore richieda l'invio del mezzo di pagamento al recapito indicato nella domanda di rimborso, ciò avverrà a sue spese.

4.5.4 Le domande di rimborso si considerano ricevute in giornata purchè siano pervenute entro le ore 12,00 alla sede della SGR.

Il controvalore del rimborso è messo a disposizione del richiedente in Euro.

4.5.5 Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dalla Banca Depositaria, ed in attesa del riscontro del buon fine del titolo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa, sino a che sia accertato il buon fine del titolo di pagamento ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto dal Paragrafo II, punto 5, delle Modalità di funzionamento del presente Regolamento.

Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso la Banca Depositaria in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.

4.5.6 In caso di richieste di rimborso, anche per operazioni di reinvestimento in altri Fondi, complessivamente di importo superiore al 25% del patrimonio di ciascun Fondo, la determinazione del valore di rimborso può avvenire secondo modalità diverse da quelle indicate nei punti precedenti. In particolare, il valore di rimborso potrà essere determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di riferimento successivo a quello in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alle richieste di rimborso. Il termine entro il quale dovranno essere compiuti i disinvestimenti non potrà comunque essere superiore a 15 giorni dalla ricezione della richieste di rimborso e la corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello di determinazione del valore di rimborso.

Nel caso di più richieste di rimborso, i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.

Il diritto di rimborso può inoltre essere sospeso per un periodo non superiore a un mese dalla ricezione della domanda nel caso in cui l'importo superi il 50% del valore di ciascun Fondo. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute, ai fini del rimborso, alla scadenza del periodo stesso. La SGR comunica a Banca d'Italia e agli aderenti l'esercizio della facoltà, con indicazione dei termini di sospensione.

4.6 Rimborso Programmati

4.6.1 Il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato, unicamente delle quote

- immesse nel certificato cumulativo, indicando:
- la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso;
 - le scadenze periodiche delle operazioni di rimborso (mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale e annuale);
 - l'ammontare da disinvestire ovvero la percentuale (50% o 100%) da disinvestire dell'eventuale incremento che le quote hanno avuto nel periodo intercorrente tra due scadenze successive. L'importo minimo non potrà comunque essere inferiore a 50 Euro;
 - l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.
- 4.6.2 Le istruzioni per il rimborso possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest'ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il 30° giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del Partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento.
- 4.6.3 Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa o di festività nazionale) con la data prestabilita dal Partecipante e l'importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate.
- 4.6.4 Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intenderà inefficace e non verrà eseguita neppure in parte. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il Partecipante.
- 4.6.5 Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del Partecipante da far pervenire alla SGR entro il quindicesimo giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso.
- 4.6.6 Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l'ammontare dell'importo programmato, la Società di Gestione intenderà revocata la disposizione di rimborso programmato.
- 4.6.7 In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il Partecipante al Fondo.
- 4.6.8 È fatto salvo il diritto del Partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.
- 4.6.9 Il rimborso programmato può essere fatto anche tramite tecniche di comunicazione a distanza, a condizione che l'investitore abbia previamente stipulato il contratto regolante il funzionamento del servizio predisposto dalla SGR stessa o dai soggetti incaricati del collocamento, a condizione che le quote siano inserite nel certificato cumulativo, nonché a condizione che le quote del Fondo che viene rimborsato siano state sottoscritte tramite tecniche di comunicazione a distanza.

5. ERRORI NEL CALCOLO DEL VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

(Integrazioni alle disposizioni contenute nella parte c) Modalità di funzionamento, Paragrafo V, punto 4)

Nel caso in cui il valore della quota risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto (c.d. soglia di irrilevanza dell'errore), la Società di gestione, una volta ricalcolato il valore corretto, può astenersi dall'effettuare i reintegri e le pubblicazioni previste dalle disposizioni contenute nella parte c) Modalità di funzionamento, Paragrafo V, punto 4¹.

Inoltre, limitatamente ai partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle quote di propria pertinenza ad un valore inferiore rispetto a quello corretto, la SGR potrà astenersi dall'effettuare il reintegro ove l'importo dello stesso risulti inferiore a 20 Euro.

Eventuali adeguamenti e/o mutamenti di tale soglia sono resi noti ai partecipanti con le stesse modalità previste per la pubblicazione del valore unitario della quota.

6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero della stessa rimarrà invariato a 5 Euro.

La data di inizio delle operazioni di sottoscrizione sarà pubblicata sul quotidiano indicato nella scheda identificativa.

¹ La presente disposizione entra in vigore dal 1 gennaio 2006

C – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

a) Scheda Identificativa; b) Caratteristiche del Prodotto; c) Modalità di funzionamento.

I. Partecipazione al Fondo

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art.1411 c.c. – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l’orario indicato nella parte “B) Caratteristiche del prodotto” del presente regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/98.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro Fondo o comparto (switch) il regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella “parte B) Caratteristiche del prodotto”.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.
2. La Banca Depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente – l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L’organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l’ambito e l’articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l’adeguatezza.

2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

VI. Rimborso delle quote

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art.1411 c.c. – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro l'orario indicato nella parte "B) ("Caratteristiche del prodotto") del presente Regolamento.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella parte B) ("Caratteristiche del prodotto") è indicato quando la richiesta di rimborso o passaggio ad altro Fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VII. Modifiche del regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR, ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
 - b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d) la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
 - h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
 - i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.

Appendice – Modalità esplicative del calcolo del rating medio

Il rating medio di portafoglio viene calcolato come media pesata sul totale attività dei rating dei singoli titoli.
La media viene fatta convertendo linearmente il valore alfabetico del rating S&P assegnato al titolo in un valore numerico secondo la seguente tabella:

AAA	AA+	AA	AA-	A+	A	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	BB	BB-	B+	B	B-	CCC+	CCC	CCC-	CC	C	D	NR	NA
23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2	2

La media pesata viene poi riconvertita in lettere troncando i decimali ottenuti (si sceglie di assegnare al portafoglio il rating peggiore tra i due che lo ricomprendono).

Nel caso la singola emissione non abbia rating, viene considerato il rating dell'emittente.
Nel caso anche l'emittente non abbia rating viene assegnato al titolo un valore minimale (NR o NA)

Esempio: il portafoglio comprende i titoli

Titolo A (peso=30%, rating BBB+ => 16)

Titolo B (peso 70%, rating AAA => 23)

Il rating medio del portafoglio sarà AA- ($16 * 30\% + 23 * 70\% = 20,9 \Rightarrow$ AA-).